

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 luglio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Caligiuri, Castagnetti, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Fontanini, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Nicotra, Pecoraro Sanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Romani, Romano, Rosso, Rughia, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zanella.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 luglio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BURANI PROCACCINI: « Ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare » (6001);

BUEMI: « Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16

settembre 1958, n. 916, in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura » (6002).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5817, d'iniziativa dei deputati RUGGERI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Contributo per le province in cui sono ubicati gli impianti di produzione di energia elettrica ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

DE LAURENTIIS ed altri: « Disciplina dell'attività di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, svolta nei confronti dei membri delle assemblee legislative e dei responsabili degli organismi amministrativi » (5939) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Approvazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola

Valdese, recante modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409 » (5983) *Parere delle Commissioni V e VI*.

VI Commissione (Finanze):

PORCU: « Disposizioni in favore delle cooperative sociali » (5958) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII*.

XI Commissione (Lavoro):

DUILIO ed altri: « Disposizioni in materia di rendite erogate dall'INAIL » (5990) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII*.

XII Commissione (Affari sociali):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni » (5902) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede consultiva.

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, siano trasferite alla competenza primaria delle Commissioni riunite XII e XIII:

CARLI: « Norme per l'incremento, la tutela e la conservazione delle razze asinine e riconoscimento della Festa dell'asino abbinata al "Palio dei micci" di Querceta di Seravezza » (840);

RAVA ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio equino » (2806);

MASINI ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della razza equina » (4093);

ROCCHI ed altri: « Norme in materia di tutela del cavallo » (4309);

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento quali animali d'affezione » (4378);

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disposizioni in materia di allevamento di cavalli per la competizione sportiva » (5022).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ha disposto che sia confermata l'assegnazione alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente, e che il parere della XII Commissione (Affari sociali) sulle proposte nn. 2806, 4093, 4309 e 4378 sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 282 del 7-15 luglio 2005 (doc. VII, n. 677)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 100, 103 e 113 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio:

alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 283 del 7-15 luglio 2005 (doc. VII, n. 678)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento di livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione:

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 284 del 7-15 luglio 2005 (doc. VII, n. 679)

con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Consiglio superiore della magistratura:

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 15 luglio 2005, sentenza n. 277 del 7-15 luglio 2005 (doc. VII, n. 672);

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31 della legge della regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004):

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 15 luglio 2005, sentenza n. 278 del 7-15 luglio 2005 (doc. VII, n. 673);

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni):

alla II Commissione permanente (Giustizia);

con lettera in data 15 luglio 2005, sentenza n. 279 del 7-15 luglio 2005 (doc. VII, n. 674);

con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui dispone che il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di anticipazione dell'età di accesso alla scuola dell'infanzia sia adottato « sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) » invece che sentita la Conferenza unificata Stato-regioni;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004 nella parte in cui non prevede che il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di anticipazione dell'età di accesso alla scuola primaria sia adottato sentita la Conferenza unificata Stato-regioni;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004 nella parte in cui non prevede che il decreto ex articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2002), in tema di incremento di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato sia adottato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004, sollevata, in riferimento all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3; 2, comma 1; 7, commi 1, 2, primo periodo, 4, 5, secondo periodo, e 6; 10, commi 1, 2, primo periodo, 4 e 5, secondo periodo; 12, comma 2; 13, comma 3; 14, commi 2, 3, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004 sollevate, in riferimento agli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia:

alla VII Commissione permanente (Cultura);

con lettera in data 15 luglio 2005, sentenza n. 280 del 7-15 luglio 2005 (doc. VII, n. 675), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla ri-

scossione), nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

alla VI Commissione permanente (Finanze);

con lettera in data 15 luglio 2005, sentenza n. 281 del 7-15 luglio 2005 (doc. VII, n. 676), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 219, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico:

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2005, ha trasmesso — ad integrazione della decisione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 2004 (doc. XIV, n. 5), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 27 giugno 2005 — le decisioni e le annesse relazioni sui rendiconti generali della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio finanziario 2004.

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'ar-

ticolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 331).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 330).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 18 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, per i non abbienti nei procedimenti civili, relativa al periodo dall'anno 1995 all'anno 2004 (doc. XCVI, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica dello scioglimento dei consigli comunali di Afragola (Napoli), Soragna (Parma), Licenza (Roma), Olevano Romano (Roma), Rocca di Papa (Roma), Trevignano Romano (Roma), Contursi Terme (Salerno), Giffoni Valle Piana (Salerno), Badia Calavena (Verona), Paternopoli (Avellino), San Lupo (Benevento), San Nicola Manfredi (Benevento), Veglio (Biella), Catanzaro (Catanzaro), Cotronei (Crotone), Fuscaldo (Cosenza), Casteldelfino (Cuneo), Cerro al Volturno (Isernia) e di Corbetta (Milano).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 15 luglio 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga dei seguenti incarichi:

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Silvio Vetrano, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano;

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Massimo Avancini, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 14 luglio 2005, ha

trasMESSO, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento al dottor Leo Mari dell'incarico di livello dirigenziale generale, presso la Corte medesima, di direzione del servizio del bilancio.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (526).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla V Com-

missione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 agosto 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 luglio 2005, a pagina 3, prima colonna, le righe dalla ventunesima alla ventiseiesima sono sostituite dalle seguenti: « DI SERIO D'ANTONA ed altri: "Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti dei delitti della cosiddetta 'banda della Uno bianca'" (5961) ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 luglio 2005, pagina 3, seconda colonna, settima riga, sostituire il nome: VIGNE, con: VIGNI.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1296-B — DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4636-BIS-D)

(A.C. 4636-bis-D — Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la popolazione detenuta femminile in Italia oscilla da sempre tra il 4 e il 5 per cento del totale, non superando mai questa soglia;

le donne detenute in Italia si trovano allocate in sette istituti femminili (Trani, Pozzuoli, Rebibbia, Perugia, Empoli, Genova, Venezia) e in 62 sezioni all'interno di carceri maschili;

circa 70 bambini al di sotto dei tre anni di età si trovano in carcere con le loro madri, tanto in prigioni interamente femminili quanto in sezioni ospitate all'interno di prigioni maschili;

le donne detenute devono in media scontare pene di lunghezza molto inferiore a quelle degli uomini, la maggior parte non superando i cinque anni;

l'ordinamento penitenziario prevede una serie di strutture specifiche per le carceri e le sezioni femminili, come ad esempio gli asili nido laddove l'istituto o la sezione ospiti gestanti o madri con bambini;

l'associazione Antigone ha reso noti, attraverso una pubblicazione e alcuni seminari, i risultati di una ricerca transnazionale cui l'associazione stessa ha preso parte sul reinserimento socio-lavorativo delle donne ex detenute, dalla quale emergono i seguenti punti:

1) nonostante l'esiguo numero di donne detenute in Italia e negli altri Paesi europei, la maggior parte dei problemi che esse si trovano ad affrontare durante la detenzione e al momento del loro ingresso in società è diretta conseguenza del sovraffollamento di cui soffrono i sistemi penitenziari europei, sovraffollamento determinato in massima parte dalle presenze maschili e tuttavia subito anche dalle donne medesime a causa della gestione amministrativa unitaria di prigionieri e sezioni maschili e femminili;

2) le donne detenute ed ex detenute presentano problematiche peculiari legate alla loro condizione di genere — prime fra tutte, ma non unicamente, quelle sanitarie e quelle legate alla maternità — per far fronte alle quali si rivelano inadeguati gli strumenti utilizzati per gli uomini;

3) la frammentazione della popolazione detenuta femminile, ospitata spesso in piccole sezioni all'interno di prigioni maschili (in molte delle quali si trovano non più di due o tre detenute),

determina una tendenza a trascurare tali sezioni, destinando alla detenzione maschile la quasi totalità delle risorse economiche e umane. Tale problema non si risolve eliminando le sezioni femminili all'interno degli istituti maschili e contenendo l'intera popolazione detenuta femminile nelle poche prigioni interamente destinate ad essa, in quanto così facendo si costringerebbe la maggior parte delle donne a scontare la pena lontano dal luogo di residenza del proprio nucleo familiare,

impegna il Governo

nell'ambito della prevista riorganizzazione del Ministero della giustizia, ad adottare opportune iniziative volte ad istituire un apposito ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che si occupi specificamente del trattamento delle donne detenute.

9/4636-*bis*-D/1. Cima, Cento, Boato, Bulgarelli, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Ciro Alfano, Angioni, Bandoli, Carboni, Calzolaio, Damiani, Folena, Grillini, Lucidi, Montecchi, Pistone, Rosato, Russo Spena, Trantino, Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

il Senato, in occasione dell'esame del disegno della legge finanziaria del 2003, ha approvato un ordine del giorno presentato da senatori di maggioranza ed opposizione volto ad impegnare il Governo a ritenere provvisoria l'elevazione da 72 a 75 anni dell'età per il mantenimento in servizio dei magistrati, in attesa dell'approvazione della riforma dell'ordinamento giudiziario;

pertanto, la facoltà di permanere in servizio a richiesta dell'interessato fino a 75 anni si correla ad una disposizione di natura provvisoria in ordine alla quale il Governo si è già impegnato ad adottare le iniziative volte alla sua abrogazione;

proprio in ragione di tale provvisoria e del relativo impegno assunto dal

Governo, il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, nel sancire la temporaneità degli incarichi direttivi, prevede che gli stessi, a seconda che siano di legittimità o di merito, possano essere conferiti soltanto a magistrati che, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio della facoltà di permanere in servizio fino al settantaduesimo anno di età, abbiano prima della data di ordinario collocamento a riposo un periodo di servizio pari alla durata dell'incarico stesso;

ai fini di una corretta applicazione della riforma, occorre abrogare la disposizione provvisoria che ha consentito di permanere in servizio a richiesta dell'interessato fino al settantacinquesimo anno di età, anche in ragione del fatto che la carenza di organico che si trovava all'origine di detta norma è in via di definizione a seguito dell'espletamento di concorsi straordinari,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee al fine di portare nuovamente a 72 anni il limite massimo di età per il mantenimento in servizio dei magistrati oltre l'età di ordinario collocamento a riposo.

9/4636-*bis*-D/2. Perlini.

La Camera,

premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad aumentare il ruolo organico del personale della magistratura complessivamente di mille unità, delle quali trecento

da destinare alla trattazione delle controverse di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, «Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura».

9/4636-*bis*-D/**3**. Magnolfi.

La Camera,

premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere che i magistrati ad ogni quadriennio dalla nomina siano sottoposti a valutazioni di professionalità.

9/4636-*bis*-D/**4**. Bonito.

La Camera,

premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere valutazioni di

professionalità quadriennali fondate su criteri di capacità organizzativa, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza.

9/4636-*bis*-D/**5**. Carboni.

La Camera,

premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere che i concorsi per gli incarichi direttivi e semi direttivi si basino su una valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

9/4636-*bis*-D/**6**. Siniscalchi.

La Camera,

premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere che la valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per gli incarichi direttivi si basi sulla laboriosità del magistrato.

9/4636-*bis*-D/**7**. Finocchiaro.

La Camera,

premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere che la valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per gli incarichi direttivi si basi sulle capacità organizzative del valutato.

9/4636-bis-D/8. Grillini.

La Camera,

premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere che la progressione economica dei magistrati avvenga sulla base dell'anzianità, con riferimento alle funzioni di merito e di legittimità.

9/4636-bis-D/9. Kessler.

La Camera,

premesso che all'articolo 2 sono previsti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), deve attenersi nel disciplinare i concorsi per uditore giudiziario, la disciplina della pro-

gressione economica e delle funzioni dei magistrati e le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a dare finalmente completa attuazione alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, « Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura ».

9/4636-bis-D/10. Lucidi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 7, lettera *m*), n. 1, prevede che « il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia proscioltto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione »;

la norma costituisce riaffermazione del generale principio contenuto nel decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, contenente « Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento »;

nella relazione a detto decreto-legge ed in quella che accompagna il disegno di legge di conversione (A.S. n. 2841), in riferimento ai principi che hanno ispirato la novella legislativa, si precisa che « nei casi in cui il dipendente abbia diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto [...] vada assicurato [...] il conferimento di qualifica e funzione corrispondenti a quella spettante al momento dell'interruzione del rapporto o che sarebbe spettata se tale interruzione non vi fosse stata » e che nei confronti dei magistrati ordinari, prosciolti con formula

piena ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (« legge finanziaria 2004 »), la misura riparatrice « ha la funzione di indennizzare almeno in parte il grave pregiudizio morale subito dagli interessati, che consiste soprattutto nell'essere stati scavalcati, senza alcuna colpa, da colleghi che erano a loro posposti nel ruolo organico »;

il riferimento contenuto nella norma in esame (articolo 2 citato) al « diritto » del magistrato « ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore » deve pertanto essere armonizzato — in sede di decreti attuativi — al detto principio: evitare lo scavalco di coloro che sono stati sospesi da parte di quanti « erano a loro posposti nel ruolo organico »;

tale armonizzazione è resa necessaria non soltanto dal valore di legge speciale del citato decreto-legge rispetto alla legge di delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, ma anche dall'esigenza di interdire prassi applicative, peraltro già inaugurate dal Consiglio superiore della magistratura che rischiano di sterilizzare la portata dell'iniziativa riformatrice;

la reintegrazione « nella situazione anteriore », nell'unica interpretazione razionale e conforme a Costituzione, deve tendere a rafforzare e rendere ancor più cogente il principio, indiscusso nel rapporto di pubblico impiego, secondo il quale l'Amministrazione ha il dovere di adottare — nei confronti del pubblico dipendente inquisito penalmente e riconosciuto innocente — tutti i provvedimenti idonei ad elidere le conseguenze di danno che egli abbia eventualmente subito ed a ristorarne le legittime aspettative di progressione in carriera;

tale norma non può pertanto significare che la riparazione si esaurisca nel restituire il magistrato sospeso nell'originaria posizione di ruolo, posizione che oltre tutto — già a normativa vigente — non subisce alcuna modificazione, dal momento che il magistrato, pur sospeso, continua ad « avanzare » nel ruolo, a mano a

mano che ne escono — per le più diverse ragioni (raggiunti limiti di età, dimissioni, destituzione, morte) — coloro che lo precedono;

la sospensione incide invece — ed in maniera determinante — sulla progressione del magistrato nelle funzioni. A causa della sospensione, infatti, egli perde ogni *chance* di carriera, non può partecipare ad alcun concorso per il conferimento di funzioni più elevate e neppure soltanto diverse da quelle esercitate e subisce quegli « scavalcamenti » che la decretazione d'urgenza ha voluto impedire;

il « diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore », previsto dalla norma delegante (articolo 2 citato) non può dunque che significare che al magistrato sospeso e poi riconosciuto pienamente innocente deve essere garantita la stessa progressione di carriera e di funzioni goduta dai colleghi che lo seguivano nel ruolo;

tale risultato può agevolmente conseguirsi ancorando la misura reintegratrice ad un criterio oggettivo e di univoca interpretazione, quale il conferimento al magistrato danneggiato di funzioni di livello almeno pari alla funzione più elevata tra quelle assegnate agli altri magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare;

rilevato ancora che il comma 45 della legge di delega, destinato ad essere applicato anche alle procedure in corso all'entrata in vigore della legge stessa, nel fissare i requisiti per il conferimento degli incarichi direttivi di merito e di legittimità, fa riferimento alla data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

il citato decreto-legge, sancisce (articolo 1) il « diritto » del pubblico dipendente, sospeso dal servizio o dalla funzione a seguito di processo penale conclusosi in maniera ampiamente liberatoria, di ottenere il prolungamento del rapporto d'impiego « anche oltre i limiti di età

previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita »;

ancorché non sia ragionevolmente dubitabile che quest'ultima norma, per il ricordato carattere di legge speciale, debba trovare comunque piena applicazione, appare nondimeno opportuno — per dirimere in radice ogni tentativo di eludere il preciso comando normativo, frutto di un complesso ed articolato dibattito parlamentare e di una ponderata scelta assunta dal Governo con la decretazione d'urgenza — che in sede di decreti applicativi sia reso esplicito che la data di « ordinario collocamento a riposo » indicata nel comma 45

deve essere calcolata, nei casi di prolungamento del rapporto d'impiego a mente della disposizione del citato articolo 1 del decreto-legge, aggiungendo al limite del settantesimo anno di età un « periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita » dal magistrato,

impegna il Governo

a provvedere, in attuazione della delega che gli è conferita per la riforma dell'ordinamento giudiziario, nei sensi di cui alle premesse.

9/4636-*bis*-D/11. Taormina.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2005, N. 112, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ (A.C. 5949)

(A.C. 5949 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.

1. 8. Molinari, Minniti, Ranieri, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In relazione alle esigenze connesse alle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti carichi di lavoro derivanti dalle nuove funzioni assegnate al personale civile inquadrato nell'area A1, in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per finanziare l'inquadramento nell'area B1 del predetto personale con le modalità previste dalla legge 16 luglio 1997, n. 265.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 7. Pisa, Minniti, Ranieri, Molinari, Pinotti, Angioni, Lumia, Ruzzante, Santino Adamo Loddo, De Brasi, Luongo, Rotundo, Rocchi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Profili d'ingaggio e operatività della missione). – 1. Gli appartenenti alle Forze armate e all'Arma del carabinieri impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni e operazioni militari non finalizzate alla difesa del territorio nazionale possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili d'ingaggio e il contesto operativo della missione, chiedere di rientrare in Italia, restando a disposizione dell'Arma di appartenenza o congedandosi.

6. 01. Deiana, Mantovani, Folena, Cima.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Prevenzione sanitaria). – 1. Al personale impiegato nelle missioni militari all'estero è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze

chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

8. 01. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Prevenzione sanitaria). — 1. Il personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte da apposita commissione medica, risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione di uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui al decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

8. 02. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Militari di leva e di carriera caduti o infortunati durante il servizio o nelle missioni internazionali). — 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« **ART. 1.** — 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella

A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **5-bis.** I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia ».

3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« **3.** Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti inferiori. Tali benefici decorrono dal 1° gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 280 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **3-bis.** Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,